



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)**

### BANDO 1/2016

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a nonna dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;



**VISTO** in particolare l'articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003, il quale, al comma 2-bis, prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

**VISTA** la legge 28 marzo 2001, n. 149 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";

**VISTO** in particolare l'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;



**VISTO** il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 4 dicembre 2012, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante "*Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18*";

**VISTO** il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

**VISTO** il parere positivo della Conferenza Unificata rilasciato nel corso della seduta del 9 giugno 2016 sullo schema di bando;

## **Art. 1** **Finalità**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, il presente bando è adottato per finanziare i progetti di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto 16 maggio 2016, finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto, l'emersione, la tutela e la

prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

## **Art. 2** **Contenuto dei progetti**

1. I progetti devono prevedere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e comma 2, lett. b), c) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, come di seguito precisate:
  - a) attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale;
  - b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;
  - c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;
  - d) accoglienza residenziale o semi-residenziale se la condizione della vittima lo permette;
  - e) protezione sociale, assistenza socio-sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie con particolare attenzione alla specificità dei minori non accompagnati;
  - f) attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro status giuridico;
  - g) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale);
  - h) attività mirate all'inserimento socio-lavorativo;
  - i) assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di

prima assistenza - in un percorso di assistenza personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di inclusione attiva e di integrazione e autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso delle ICT), teso a favorire la loro integrazione sociale in Italia o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine;

- l) azioni di motivazione, di empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo;
- m) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e grave sfruttamento e il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria, in relazione a quanto contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, ivi compresa l'attivazione di percorsi integrati di tutela tra i due sistemi, valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta.

2. I progetti dovranno inoltre prevedere in ogni caso quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lett. a), e), f), g), e almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, nonché le metodologie di cui al comma 4, lett. a), b), c) dello stesso articolo 2.

3. I progetti dovranno individuare una unità di coordinamento, in grado di assicurare il raccordo delle attività e il collegamento continuativo tra i progetti e gli attori territoriali con i quali è conclusa l'intesa prescritta dall'art. 2, comma 2, lett. f), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, nonché un referente dedicato in reperibilità 24 ore su 24 per il raccordo con il Numero verde nazionale antitratta.

4. I progetti dovranno rispettare i principi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 e dovranno essere resi operativi con identificazione di obiettivi, tempi di realizzazione e numeri di prese in carico ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo decreto.

5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo è stabilito a pena di inammissibilità della proposta di progetto presentata.

### **Art. 3** **Destinatari**

1. Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini di cui all'articolo 18, comma 6-bis

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

#### **Art. 4** **Soggetti proponenti e attuatori**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, i progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:

- a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi;
- c) soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. L'iscrizione al citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del presente bando.

2. A pena di inammissibilità della proposta di progetto, i soggetti privati di cui al comma precedente si convenzionano con le Regioni o gli Enti locali di riferimento mediante stipula di accordi o partenariati.

3. I progetti possono prevedere la formale adesione di enti attuatori, pubblici o privati, indicando dettagliatamente nel formulario allegato al presente bando i nominativi e il riparto delle competenze. I soggetti attuatori privati devono in ogni caso essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti di cui al precedente comma 1, lett. c).

4. Nel caso di adesione di soggetti attuatori, il proponente rimane ad ogni fine l'unico responsabile della realizzazione del progetto nei confronti del Dipartimento per le pari opportunità.

5. Il proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale, pena l'inammissibilità del progetto in cui è indicato come soggetto attuatore. A tal fine il proponente deve produrre apposita dichiarazione di non essere anche attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale del progetto.

**Art. 5**  
**Durata dei progetti**

1. I progetti ammessi al finanziamento a norma del presente bando hanno una durata di 15 mesi e dovranno essere avviati il 1° settembre 2016.

**Art. 6**  
**Articolazione della presa in carico in continuità**

1. Le persone beneficiarie dei programmi di emersione e prima assistenza, realizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e finanziati dal Bando pubblicato dal Dipartimento per le pari opportunità sulla G.U. del 23 luglio 2012 (c.d. Avviso 7) che, in base al sistema informatizzato per la raccolta delle informazioni sulla tratta operativo presso il Dipartimento per le pari opportunità (c.d. SIRIT), risultino in carico alla data del 31 agosto 2016 tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di emersione e prima assistenza già effettuato, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando.

2. Le persone beneficiarie dei programmi di assistenza e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e finanziati dal Bando pubblicato dal Dipartimento per le pari opportunità sulla G.U. del 23 luglio 2012 (c.d. Avviso 13) che, in base al SIRIT, risultino in carico alla data del 31 agosto 2016 tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando.

3. La messa in rete e la prosecuzione del percorso di assistenza alle vittime che, alla data del 31 agosto 2016, siano in carico a progetti riferiti ai citati Avvisi 7 e 13 che non dovessero risultare beneficiari di un finanziamento nel presente bando è assicurata per il tramite del Numero verde nazionale anti tratta.

**Art. 7**  
**Dimensione territoriale dei progetti e forme di collaborazione in rete**

1. La proposta di progetto deve indicare l'ambito territoriale di riferimento delle attività, che deve corrispondere almeno all'estensione di due territori di area vasta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 ovvero all'estensione delle Città Metropolitane, ivi comprese quelle adottate dalle Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 1, comma 5, della suddetta legge n. 56

del 2014.

2. Ove risultino presentati più progetti che insistono sul medesimo ambito territoriale, la Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 12 ammetterà al finanziamento il progetto che avrà riportato il punteggio totale maggiore.

### **Art. 8**

#### **Risorse programmate e ammontare del finanziamento**

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente bando è di 13 milioni di Euro, interamente a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

2. I progetti ritenuti ammissibili e che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/80 rispetto alla macro area di valutazione "qualità delle attività progettuali" e un punteggio pari o superiore a 12/20 rispetto alla macro area di valutazione "qualità del piano finanziario" sono inseriti nella graduatoria finale del presente bando e saranno finanziati sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

3. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa entro il limite minimo di € 50.000,00 e il limite massimo di € 1.300.000,00.

### **Art. 9**

#### **Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti**

1. A pena di inammissibilità della proposta di progetto, il proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di candidatura compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del proponente (allegato 1);
- b) formulario compilato in ogni sua parte (allegato 2);
- c) preventivo economico (allegato 3), suddiviso nelle seguenti macro categorie di spesa:
  - costo del personale (massimo 65% del costo complessivo, in relazione ai parametri della circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
  - mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (massimo 5% del costo complessivo);
  - spese di gestione dei servizi di emersione, presa di contatto, tutela, prima assistenza, integrazione sociale, seconda accoglienza per formazione professionale e inserimento lavorativo, distintamente ripartiti;
  - costi generali (massimo 7% del costo complessivo);
  - spese di produzione e divulgazione materiale (massimo 3% del costo complessivo);



- d) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dove risultino i partner aderenti al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere;
  - e) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale;
2. Il proponente, se soggetto privato, dovrà inoltre presentare a pena di inammissibilità:
- f) la convenzione di cui all'art. 4, comma 2, del presente bando mediante accordo o partenariato formalizzato con la Regione o l'Ente Locale di riferimento per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016. L'accordo o il partenariato devono essere firmati dal legale rappresentante da un soggetto espressamente delegato dal medesimo;
  - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 4)
  - h) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che non sussistono cause determinanti l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (allegato 5)
  - i) patto di integrità di cui all'art. I, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 6)

#### **Art 10**

#### **Modalità di trasmissione e termini di presentazione della domanda**

1. Le proposte progettuali devono pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata del soggetto proponente all'indirizzo <mailto:interventitratta@pec.governo.it> entro e non oltre le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, indicando nell'oggetto la dicitura: "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta - Bando 1/2016"

#### **Art. 11**

#### **Procedura**

1. Il responsabile unico del procedimento procede d'ufficio alla verifica delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente bando e, per i soggetti privati, all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. e



successive modificazioni.

2. Successivamente alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile unico del procedimento provvede alla trasmissione delle proposte di progetto risultate ammissibili all'esito della valutazione della Commissione di cui all'art. 12 del presente bando. Il responsabile unico del procedimento provvede contestualmente a comunicare l'esclusione alle proposte progettuali inammissibili per mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. I soggetti interessati possono inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo [interventitratta@pec.governo.it](mailto:interventitratta@pec.governo.it) entro e non oltre le 48 ore antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli del bando su cui si intende avere informazioni.

4. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

5. Il responsabile del procedimento è il Cons. Michele Palma, coordinatore dell'Ufficio Affari generali, internazionali e interventi in campo sociale del Dipartimento per le pari opportunità.

## **Art. 12** **Valutazione dei progetti**

1. Le proposte progettuali saranno valutate, secondo i criteri e gli indicatori riportati di seguito nel presente articolo, da un'apposita Commissione, che sarà nominata successivamente alla scadenza del presente bando con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, composta di cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente.

2. La Commissione comunica l'elenco delle proposte progettuali ritenute inammissibili o che abbiano conseguito punteggi inferiori alle soglie di cui al precedente art. 8, comma 2 del presente bando al responsabile unico del procedimento, che provvede alle successive comunicazioni ai proponenti.

3. La Commissione concluderà l'attività di valutazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10 del presente bando, mediante formazione della graduatoria finale delle proposte progettuali.



• **MACRO AREA "QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI"**

<b>Criteri</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punti</b>	
<b>AREA 1</b> Competenze e capacità organizzative del soggetto proponente e dei soggetti attuatori del progetto	Esperienza pregressa nella gestione di programmi e progetti di assistenza alle vittime di tratta in qualità di promotore/proponente	Fino a 3	<b>11</b> <b>(punteggio massimo)</b>
	Esperienza pregressa nella gestione di programmi e progetti di assistenza alle vittime di tratta in qualità di soggetto attuatore o palienariale	Fino a 3	
	Esperienze e competenza delle risorse umane presenti	Fino a 5	
<b>AREA 2</b> Impatto nel contesto territoriale di riferimento	Dimensione territoriale del progetto Più di due territori di area vasta/più di una città metropolitana: da 1 a 4 Dimensione regionale: da 5 a 6 Dimensione interregionale: da 7 a 8	Fino a 8	<b>10</b> <b>(punteggio massimo)</b>
	Implementazione nuova zona territoriale non inserita nelle progettualità precedenti ex art.18 DLgs 286/98 e ex art. 13 L. 228/2003	Fino a 2	
<b>AREA 3</b> Impatto quanti-qualitativo del progetto rispetto ai destinatari	Numero delle persone destinatarie dell'intervento e incidenza su esso dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale	Fino a 4	<b>20</b> <b>(punteggio massimo)</b>
	Diversificazione delle azioni per tener conto dell'età e del genere delle persone destinatarie dirette	Fino a 2	
	Articolazione degli interventi in relazione agli ambiti di sfruttamento su cui si va ad operare	Fino a 3	
	Articolazione degli interventi e dei servizi proposti nell'ambito del progetto.(lavoro di strada, pronta accoglienza, accoglienza residenziale, drop-in, inclusione socio-lavorativa)	Fino a 3	
	Qualità degli interventi mirati alla formazione professionale ed all'acquisizione di competenze specifiche per l'inserimento lavorativo	Fino a 5	
Articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza	Fino a 3		



<b>AREA 4</b> Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali	Ampiezza del partenariato	Fino a 4	<b>9 (punteggio massimo)</b>
	Operatività dei partner formalmente coinvolti nel progetto e loro coerenza nelle attività progettuali	Fino a 5	
	Aderenza della proposta progettuale ai risultati attesi e richiesti dal presente bando	Fino a 4	
<b>AREA 5</b> Impatto del progetto rispetto all'innovazione, azioni di sistema e ulteriori elementi di qualità	Impatto del progetto rispetto all'innovazione	Fino a 4	<b>20 (punteggio massimo)</b>
	Numero azioni di sistema strutturate	Fino a 3	
	Formazione e aggiornamento delle figure professionali coinvolte	Fino a 2	
	Valutazione e monitoraggio delle attività	Fino a 2	
	Complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio economiche dei destinatari	Fino a 5	
<b>AREA 6</b> Ulteriori finanziamenti	Capacità di attivare altri finanziamenti da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni, che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del Programma Unico, attivate in tutto o in parte nel periodo di realizzazione del progetto	Fino a 5	<b>10 (punteggio massimo)</b>
	Presenza di cofinanziamento volontario da parte del soggetto proponente o di soggetti pubblici o privati partner del progetto	Fino a 5	
		<b>Totale</b>	<b>80</b>

• **MACRO AREA "QUALITÀ DEL PIANO FINANZIARIO"**

Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite	Fino a 10
Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi	Fino a 8
Adeguatezza dei costi di gestione e di coordinamento	Fino a 2



<b>Totale</b>	<b>20</b>
---------------	-----------

**Art. 13**  
**Procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti**

1. I proponenti dei progetti collocati utilmente nella graduatoria finale di valutazione ed ammessi al finanziamento nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 1, del presente bando riceveranno, entro 5 giorni dalla conclusione delle attività della Commissione di valutazione, una comunicazione di ammissione al finanziamento della proposta presentata e, per i soli proponenti privati, contestuale richiesta di trasmissione al Dipartimento delle seguenti informazioni:

- a) dichiarazione di conto corrente dedicato;
- b) dati ai fini della richiesta del D.U.R.C. - Documento unico di regolarità contributiva;
- c) dichiarazione della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600.

2. Il Dipartimento provvederà alla sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento con i proponenti privati solo successivamente al ricevimento e alla verifica delle informazioni di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c). Rispetto ai proponenti pubblici, si provvederà a detta sottoscrizione successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento di cui al precedente comma 1.

3. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente unitamente al piano esecutivo delle attività, da presentarsi a pena di decadenza dal finanziamento totale entro 30 giorni decorrenti dal 1° settembre 2016, ai sensi dell'art. 5 del presente bando. Ove il soggetto proponente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del presente bando, sia un soggetto privato dovrà altresì produrre nel medesimo termine apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo oggetto del finanziamento e per la durata del periodo di attuazione del progetto;
- b) fino al 40% del finanziamento concesso, dopo 6 mesi dal 1° settembre 2016, ai sensi dell'articolo 5 del presente bando, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante con allegata una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento. Il



finanziamento sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo - contabile da parte del Dipartimento per le pari opportunità.

c) a saldo, e comunque fino al restante 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto, corredata da una relazione finale e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento per le pari opportunità.

4. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n.136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.). Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

5. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.

6. Le attività oggetto dei progetti ammessi, come dettagliate nei relativi piani esecutivi, devono essere puntualmente realizzate pena la revoca dei relativi finanziamenti.

7. Le spese non possono essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

#### **Art. 14** **Privacy e norme di rinvio**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della



legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma" tramite utilizzo di posta certificata - PEC [interventitratta@pec.governo.it](mailto:interventitratta@pec.governo.it)

10 GIU. 2016

*Michela Polini*

